



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – SILENZIO ASSENSO

TAR Lazio (Roma), sez. III stralcio, 10 aprile 2024, n. 6951: i procedimenti per l'erogazione di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile afferiscono alla materia ambientale – inapplicabilità dell'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 L. 241/1990

Con la pronuncia in esame il TAR Lazio, Roma esclude l'applicabilità del silenzio-assenso ex art. 20 L. 241/1990 ai procedimenti amministrativi inerenti l'erogazione di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in quanto riconducibili alla materia ambientale, a cui per espressa previsione normativa non trova applicazione l'assenso per *silentium* (comma 4, art. 20 L. 241/90) (in termini Cons. Stato, sez. II, n. 3995/2023; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 11645/2022).

La natura ambientale dei procedimenti in questione trova conferma anche nelle direttive europee in materia (tra cui le direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE) e nella legislazione nazionale di loro recepimento (d. lgs. n. 387/2003 e dal d. lgs. n. 28/2011). La stessa Corte Costituzionale ha, infatti, affermato che *"il sistema di sostegno alle fonti di energia rinnovabile è funzionale al raggiungimento di una pluralità di obiettivi, tra i quali la tutela dell'ambiente e la realizzazione di meccanismi di risparmio ed efficienza energetica diffusi a tutti i livelli, che consentono di conseguire lo sviluppo sostenibile della società con un minore impiego di energia, così soddisfacendo le esigenze delle generazioni attuali senza compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future"* (sent. n. 237/2020).

Nel caso concreto, avente ad oggetto gli interventi di cui al D.M. 23 giugno 2016 (*ratione temporis* applicabile) con prevista competenza di loro erogazione in capo al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il TAR Roma ha ulteriormente specificato che il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento ha natura acceleratoria ed ordinatoria, non essendo ricavabile né dal tenore letterale, né dalla *ratio* della disposizione, un significato diverso. Inoltre, l'operare del silenzio-assenso risulta espressamente escluso dallo stesso decreto ministeriale laddove stabilisce che *"il procedimento si concluderà sempre mediante l'adozione di un provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso."* (par. 3.2.).

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201808551&nomeFile=202406951_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201808551&nomeFile=202406951_01.html&subDir=Provvedimenti)